



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CON AUTOVETTURA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 12.10.2004

Modificato dalla Provincia di Verona con determinazione dirigenziale n.805/05

Nella formulazione definitivamente approvata, a titolo ricognitorio, dalla Giunta Comunale con delibera n.18 del 27.02.2006

Con le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.06.2006

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizione del servizio

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 – Idoneità morale

Art. 7 – Idoneità professionale

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Contingenti

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9 – Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con
Conducente

Art. 10 – Bando di concorso

Art. 11 – Presentazione delle domande

Art. 12 – Commissione di concorso

Art. 13 – Titoli valutabili o di preferenza

Art. 14 – Valutazione prove d'esame

Art. 15 – Materie d'esame

Art. 16 – Validità delle graduatorie

Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 18 – Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 19 – Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 23 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

Art. 25 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Art. 26 – Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

Art. 27 – Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

Art. 28 – Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO VIII
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE
AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 29 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- Art. 30 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con
 Conducente
- Art. 31 – Controlli sui veicoli
- Art. 32 – Avaria dell'autovettura

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 33 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 34 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 35 – Tariffe
- Art. 36 – Ferie, assenze, aspettative
- Art. 37 – Servizi con caratteristiche particolari
- Art. 38 – Vigilanza

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 39 – Sanzioni
- Art. 40 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 41 – Sospensione e revoca della autorizzazione
- Art. 42 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 43 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI - RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 44 – Reclami
- Art. 45 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XII - NORME FINALI

- Art. 46 – Norma finale
- Art. 47 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 48 – Norma transitoria

**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della Legge Regione Veneto n. 22 del 30 Luglio 96 e all'art. 85, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 285/92.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;

- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o di altri Stati purché legalmente residenti in Italia;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, di un'autovettura con la prima immatricolazione non anteriore a 4 anni;
 - f) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
 - h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 6 – Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

- 2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Art. 7 – Idoneità professionale

- 1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.
- 2. Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art.2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n.218;

TITOLO IV – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Contingenti

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 7 (sette), così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.4151 del 30.12.2005.
- 2. l'autovettura immatricolata in noleggio con conducente non può essere adibita ad uso privato.

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

- 1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
- 2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, il Responsabile del servizio procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 10 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, in carta resa legale e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'esercizio dell'attività.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra citato viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art.10 del presente Regolamento, il Dirigente/Responsabile del Settore competente nomina apposita commissione di concorso. La Commissione è composta dal Dirigente/Responsabile del Settore competente o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
La Commissione è convocata con avviso inviato almeno otto giorni prima della data di riunione e si ritiene validamente costituita con la presenza di tutti i membri.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
5. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette al Dirigente/Responsabile del Settore competente per l'approvazione.

Art. 13 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Il punteggio complessivo massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 24/90;
 2. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) Anzianità di presenza nel settore in qualità di titolari di autorizzazione di NCC: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - b) Esercizio dell'attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di Taxi, di Autobus con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni quattro;
 - c) Numeri dei posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di quattro punti;
 - d) Essere soci di Cooperative e/o Consorzi costituiti per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
 - e) Esistenza di uffici aperti al pubblico: punti 1;
 - f) Servizio prestato per almeno cinque anni presso aziende di trasporto pubblico in qualità di autista: punti 1;
 - g) Titolo di studio oltre la scuola media: punti 1;
- Costituirà titolo di precedenza la residenza nel Comune di Sona.

Art. 14 – Valutazione prove d'esame

1. Il punteggio complessivo massimo attribuibile alla prova d'esame è di 60/90. La prova d'esame si intende superata con una votazione non inferiore a 42/60 a cui va aggiunto il punteggio per i titoli.

Art. 15 – Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio con l'attribuzione di un massimo di punti 10.

Art. 16 – Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione

suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 26.4.92 n. 300 e al DPR 9.5.94, n. 407.

Art. 18 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
5. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalla posizioni INPS e INAIL, nonché dall'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A. di Verona.

Art. 19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo e della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali;
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro

dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione,
 - c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentranti o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.5.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
 4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto per un termine non superiore a sei mesi.
 5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 23 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti.
 - c) gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, n. 445, che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare.
 - b) Certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la costituzione;
 - c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 (autocertificazione antimafia);
 - d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 con cui si attesta di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei

- conducenti o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso e l'iscrizione ;
- f) Copia posizione INAIL e INPS del collaboratore, o dichiarazione sostitutiva attestante la posizione;
 - g) Dichiarazione sostitutiva attestante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
 - h) Appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella autorizzazione.
8. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso.
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
 - k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D. L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
 - m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

- n) nel caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti gli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l'Ufficio comunale competente;
- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 25 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio e il relativo periodo;
 - e) pubblicizzare in maniera evidente negli elenchi telefonici l'esercizio dell'attività.

Art. 26 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera k) del presente regolamento.

Art. 27 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti,
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura,
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici

- non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
 - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 28 - Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 26 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 29 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 1. avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 2. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 3. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992.

Art. 30 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 29 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere idonea agibilità e almeno tre porte laterali;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - e) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerrabile.

Art. 31 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente ogni anno e, comunque, quanto se ne presenti l'esigenza, a controllo a cura di un'officina autorizzata dalla Motorizzazione Civile, onde accertare in particolare

l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 29 e 30 del presente regolamento. Copia del certificato attestante l'esito positivo del controllo da parte dell'officina autorizzata dovrà essere esibito all'Ufficio della Polizia Municipale ai fini della verifica della regolarità della documentazione.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio di Polizia Municipale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo.

Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi all'Ufficio di Polizia Municipale per il controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte della Polizia Municipale

Art. 32 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 33 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopra detto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 , commi 3 e 4, della Legge Regione Veneto n. 22 del 1996, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle seguenti zone, senza riserva/delimitazione stallo di sosta:
 - Piazza della Vittoria Sona
 - Via Celà..... San Giorgio
 - Via Prele..... Palazzolo
 - Piazza Don Brunelli Lugagnano
 - Via Friuli(*parcheggi comunali*) Zona "Grande Mela"

Art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di

particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Art. 35 - Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate in base alla libera contrattazione.

Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della rimessa e della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Art. 36 - Ferie, assenze, aspettativa

Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionabili. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 37 - Servizi con caratteristiche particolari

I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 38 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X

ILLECITI E SANZIONI

Art. 39 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, ai sensi della legge regionale.

Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. L.vo 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 206 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale e del presente Regolamento.

Art. 41 - Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata, previa diffida, se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione ;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Funzionario responsabile del servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 42 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Funzionario Responsabile dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 19 e 20.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 43 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI

RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 44 – Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili urbani.
5. Il Funzionario Responsabile valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 45 - Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub A).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 47 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 48 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
3. Restano fermi i limiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Regolamento.